



*Ufficio Legislativo del  
Ministro per la semplificazione e  
la pubblica amministrazione*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ULM\_FP 0001533 P-

del 01/08/2017



17355571

Ai Direttori Scientifici degli IRCCS  
pubblici

**Oggetto: Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 - Risposta quesiti IRCCS**

Si riscontra la Nota del 13 giugno u.s. e, prima di rispondere puntualmente ai quesiti proposti, si ritiene doveroso, d'intesa con il Ministero della Salute, fornire alcune rassicurazioni riguardo ai paventati effetti che il recente decreto legislativo n. 75 del 2017 avrebbe prodotto sul proseguimento dell'attività di ricerca da parte degli IRCCS pubblici.

Occorre infatti precisare che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 75 del 2017, rimangono consentite agli Istituti di ricerca tutte le forme di lavoro flessibile previste dalla disciplina già vigente, ivi compresi i contratti di lavoro autonomo previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attribuiti a esperti di particolare e comprovata specializzazione, per prestazioni di natura altamente qualificata, come nel caso dei ricercatori degli IRCCS, per obiettivi e progetti specifici e determinati. Si tratta, con ogni evidenza, di caratteristiche proprie delle prestazioni richieste al personale addetto alla ricerca presso gli IRCCS. Parimenti, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 75 del 2017, resta tuttavia fermo che nel settore pubblico, a partire dal 1° gennaio 2018, per via delle disposizioni dettate già dal decreto legislativo n. 81 del 2015, tali prestazioni di lavoro autonomo non potranno avere le caratteristiche vietate dall'articolo 7, comma 5-bis del d.lvo n. 165 del 2001 (e prima ancora dall'articolo 2 del d.lvo n. 81 del 2015) e, dunque, non potranno tradursi in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro (nel settore privato le prestazioni rese con tali modalità sono assimilate al lavoro subordinato).

Al riguardo, si rappresenta che il suddetto divieto di tale forma di collaborazione coordinata e continuativa, già introdotto dal decreto legislativo n. 81 del 2015 e ribadito dal decreto legislativo n. 75 del 2017 per risolvere il problema del precariato storico, riguarda i contratti stipulati dopo il 31.12.2017 e non intaccherà i rapporti in corso a quella data.


Infine, occorre aggiungere che, proprio al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca, il personale degli IRCCS gode anche di una specifica e maggior tutela, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Tale previsione consente infatti all'IRCCS, in deroga al divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, dunque, anche a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, di continuare comunque ad avvalersi del personale addetto alla ricerca titolare di contratti di lavoro flessibile al 31.12.2016. Tale norma di favore è rimasta in vigore ed è stata anzi precisamente coordinata anche con il d.lvo n. 75 del 2017.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dunque, viene garantita la persistenza di strumenti contrattuali idonei al proseguimento, da parte degli IRCCS pubblici, della propria attività di ricerca. Naturalmente, poi, in disparte dalle questioni sinora affrontate, si manifesta ogni più ampia disponibilità a proseguire il confronto e a valutare le opportune misure che possano migliorare le condizioni del personale di ricerca degli IRCCS e risolvere le annose problematiche di inquadramento cui si fa cenno nella Nota cui si porge riscontro.

Tutto ciò premesso, al fine di chiarire la portata applicativa del Testo unico sul pubblico impiego, come novellato dal decreto legislativo n. 75 del 2017, e per trovare ogni possibile soluzione ai problemi rappresentati del personale degli IRCCS, si passano in rassegna, in allegato, i quesiti proposti e si offre il quadro delle corrispondenti risposte elaborate anche d'intesa con il Ministero della salute.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Avv. Angelo Vitale



**Quesiti delle Direzioni Scientifiche IRCCS pubblici**

1) D. Lgs. 165/2001 – Art. 7, comma 6-quinquies

C'è la possibilità, anche per gli IRCCS, di avvalersi di deroghe così come previste per gli altri enti pubblici di ricerca?

*Risposta: Il rinvio che il decreto legislativo n. 75/2017 opera alla disciplina speciale prevista dal decreto legislativo n. 218 del 2016 non include gli IRCCS, né pubblici né privati, in quanto gli stessi non rientrano tra gli enti di ricerca previsti dalla suddetta disciplina speciale dettata dal suddetto d.lvo n. 218 del 2016.*

*Peraltro, seppur l'attività di ricerca degli IRCCS E IZS presenti analogie con quella svolta dagli enti pubblici di ricerca, tuttavia vi sono da sempre differenze evidenti sul piano giuridico e ordinamentale, contrattuale e organizzativo, tali da non consentirne l'assimilazione.*

2) D. Lgs. 165/2001 – Art. 35, comma 3, lett. e-ter)

Il Dottorato di Ricerca è la forma di specializzazione post laurea maggiormente funzionale alle professionalità adibite alla Ricerca. **La norma riconosce al dottorato una valenza maggiore rispetto al passato, il requisito può essere richiesto in alternativa o in aggiunta ai requisiti per i livelli di inquadramento?** Ad esempio per il Concorso di Dirigente Sanitario Biologo (Ex DPR 483/1997) è richiesto il Diploma di Laurea, l'iscrizione all'Albo professionale e il Diploma di Specializzazione. Il Dottorato di Ricerca è in aggiunta o in alternativa al Diploma di Specializzazione?

*Risposta: Al riguardo, si rileva che nell'ambito del S.S.N. si applicano le norme specifiche per la qualifica professionale prevista dal DPR 483/97, ossia il diploma di laurea e la specializzazione. Pertanto, per specifici profili professionali già inseriti nel contratto del S.S.N., il dottorato di ricerca può essere considerato alla stregua di uno specifico titolo accademico aggiuntivo.*

3) D. Lgs. 165/2001 – Art. 35, comma 3 bis, lett. b)

**L'abrogazione della locuzione “contratto di collaborazione coordinata e continuativa” a favore della dizione “lavoro flessibile” vuole essere un ampliamento del requisito ovvero un restringimento delle categorie che possono partecipare alla riserva?**

## **Le Collaborazioni Coordinate e Continuitive rientrano in questa riserva?**

*Risposta: La norma è da intendersi come un ampliamento del requisito, a favore di tutte le categorie di lavoro flessibile previste e consentite dall'ordinamento. Pertanto, rientrano sicuramente nella fattispecie coloro che abbiano maturato il requisito a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.*

### *4) D. Lgs. 165/2001 – Art. 36, comma 2*

In base a quanto esposto nella norma “*avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche*” **si richiede una elencazione delle forme contrattuali rientranti tra le forme di lavoro flessibile**, in special modo con riferimento a quelle utilizzate, a vario titolo, dagli IRCCS quali: Collaborazioni Coordinate e Continuitive e Collaborazioni in Regime di Partita Iva.

*Risposta: L'art. 36 del d. lgs. n. 165/2001 menziona le forme di lavoro flessibile consentite alle amministrazioni pubbliche (contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, i contratti di formazione e lavoro e i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato), oltre a consentire quelle previste per il settore privato se la legge ne preveda l'estensione anche alle amministrazioni pubbliche.*

*Come già anticipato, oltre alle forme di lavoro flessibile da ultimo previste dal decreto legislativo n. 75 del 2017, sono consentite agli Istituti di ricerca i contratti di lavoro autonomo previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attribuiti a esperti di particolare e comprovata specializzazione, per prestazioni di natura altamente qualificata, come nel caso dei ricercatori degli IRCCS, per obiettivi e progetti specifici e determinati; le prestazioni di lavoro autonomo ivi previste non potranno avere le caratteristiche vietate per le amministrazioni pubbliche dal comma 5-bis del medesimo articolo 7 (mentre nel lavoro privato i rapporti di tal fatta sono assimilati ai rapporti di lavoro subordinato) e dovranno rispondere ai requisiti, anche di temporaneità, previsti sempre dall'articolo 7, comma 6, d.lvo n. 165 del 2001.*

### *5) Quesito:*

*Possono essere considerate una forma di contratto flessibile anche le Borse di Studio?*

*Risposta: Si ritiene che le borse di studio non costituiscano una forma di contratto di lavoro flessibile in quanto la prestazione erogata dal borsista ha la funzione di apprendimento e la retribuzione percepita ha funzione di garantire un sostentamento per il periodo in cui viene*

*svolta l'attività. Peraltro la borsa di studio non è prevista nemmeno tra le forme di lavoro flessibile ai sensi del d. lgs. n. 81/2015.*

6) D. Lgs. 165/2001 – Art. 36, comma 5-quinquies

**C'è la possibilità, anche per gli IRCCS, di avvalersi di deroghe così come previste per gli altri enti pubblici di ricerca?**

*Risposta: Gli IRCCS non rientrano tra gli enti di ricerca e, pertanto, non possono essere estese le deroghe previste per tali tipologie di enti (vedi risposta n. 1).*

7) D. Lgs. 75/2017 – Art. 20, comma 2

**Nel processo di stabilizzazione, che fa riferimento ai soli contratti di lavoro flessibile, possono rientrare anche i Collaboratori Coordinati e Continuativi di cui sino ad oggi gli IRCCS si sono avvalsi? Vedasi anche il comma 11 (gli enti e le istituzioni di ricerca)**

*Risposta: Sì, per quanto sopra precisato, tenendo conto che il processo di cui all'articolo 20, comma 1 e 2 (e 11) riguarda esclusivamente personale non dirigenziale e del fatto che in sede contrattuale dovrà essere individuata la specifica e corrispondente figura professionale.*

8) D. Lgs. 75/2017 – Art. 20, comma 10

**In tale ulteriore processo di stabilizzazione possono rientrare anche i Collaboratori Coordinati e Continuativi di cui sino ad oggi gli IRCCS si sono avvalsi?**

*Risposta: Sì, in quanto espressamente previsto dall'articolo 1, comma 543 della legge n. 208/2015 a cui fa rinvio l'articolo 20 comma 10 citato.*

9) D. Lgs. 75/2017 – Art. 22, comma 8

**Lo strumento Co.Co.Co. può essere utilizzato fino al 31/12/2017?**

*Risposta: Sì, il divieto riguarda i contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2018.*

**10) E se sì, i contratti attivati possono avere durata oltre il 31/12/2017?**

*Risposta: Sì, fino alla scadenza del termine indicato nel contratto.*

**11) I Co.Co.Co. in corso, il cui rapporto di collaborazione termina successivamente al 31/12/2017, continuano oltre il 31/12/2017 fino alla loro naturale scadenza?**

*Risposta: Sì.*

*12) Legge 232/2016, art. 1, comma 410*

*Tale previsione dispone una completa salvaguardia del personale addetto alla ricerca in servizio presso gli IRCCS con contratti flessibili al 31.12.2016*

*Quesito:*

**La deroga prevista dall'art.1, comma 410, della Legge 232/2016 non è chiara con riferimento all'applicazione e ai termini di validità. In particolare:**

**a) Nella definizione dei contratti di lavoro flessibile, come già richiesto in precedenza, e nel caso specifico, rientrano anche le Collaborazioni Coordinate e Continuative?**

*Risposta: Sì, atteso che l'intento della norma è quello di garantire la continuità della ricerca, agli IRCCS e IZS è consentito di continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca in servizio al 31.12.2016, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, dunque, anche a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.*

**b) Con quale istituto contrattuale gli IRCCS potranno continuare ad avvalersi di tale personale? (ad.es.: proroga dei contratti in essere?) E se sì, fino a quando? Per quante volte? Con quali finanziamenti?**

*Risposta: I precedenti contratti di lavoro flessibile, tra i quali i co.co.co., in vigore per il personale della ricerca al 31.12.2016 possono essere prorogati nelle medesime forme e modalità e nei limiti già previsti dalla normativa vigente e, quindi, in presenza di elementi oggettivi che supportino la decisione di estendere un contratto prima della sua scadenza naturale, con i finanziamenti disponibili e per un periodo coerente con le attività da svolgere in relazione ai progetti già assegnati con ricerca finalizzata o con bandi competitivi o per assicurare il regolare svolgimento delle linee di ricerca corrente di ciascun Istituto.*

**c) L'eventuale su indicata deroga deve rispettare le condizioni previste dall'art. 7, comma 6, lettera c)?**

*Risposta: No, fermo restando che, in via di deroga alla previsione dell'articolo 7, comma 5-bis, la proroga è limitata soggettivamente al personale in servizio alla data del 31/12/2016, a condizione che il suddetto personale continui ad essere impiegato per le attività di ricerca dell'Istituto e nei limiti di cui alla lettera b).*

**d) Cosa succede al personale di ricerca assunto successivamente al 31/12/2016? Risposta:**  
Vedi anche osservazione al D. Lgs. 75/2017 – Art. 22, comma 8

*Risposta: Il personale assunto dopo il 31 dicembre 2016 rientra nella fattispecie di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo n. 75/2017, per cui è consentita la stipula di co.co.co fino al 31/12/2017 per la durata prevista dal relativo contratto. Dal 1 gennaio 2018 i nuovi contratti (per il personale della ricerca che non sia in servizio al 31.12.2016) potranno essere stipulati esclusivamente ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001 e soggiacciono al divieto di cui al comma 5-bis del medesimo comma 7.*

**e) Sino a quando sarà in vigore la deroga prevista dal presente comma?**

*Risposta: La norma non indica un termine e quindi fino a vigenza della lex specialis.*